



Comune di Taormina

Registro Delibere N. 16 del 29/01/2024

ORIGINALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI TAORMINA ED IL COMUNE DI PIEDIMONTE ETNEO PER L'UTILIZZO CONGIUNTO DI PERSONALE EX ART. 23 "PERSONALE UTILIZZATO A TEMPO PARZIALE NELLE UNIONI E NEI SERVIZI IN CONVENZIONE" DEL CCNL 16.11.2022.

L'anno **duemilaventiquattro** addì **ventinove** del mese di **gennaio** alle ore **18:40** e seguenti, nella casa comunale, si è riunita sotto la presidenza del Sindaco **Cateno De Luca** la giunta comunale.

Partecipa all'adunanza e provvede alla redazione del presente verbale il Segretario Comunale Giuseppe Bartorilla.

Nominativo	Titolo	Presente/Assente
CATENO DE LUCA	Sindaco	Si
GIUSEPPE STERRANTINO	Assessore	Si
ALESSANDRA CULLURA'	Assessore	Si
ANTONIO LO MONACO	Assessore	Si
MARIO QUATTROCCHI	Assessore	Si
JONATHAN SFERRA	Assessore	Si

PRESENTI: 6

ASSENTI: 0

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare la proposta sull'argomento in oggetto specificato.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto che, ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n.142, recepito dalla L.R. n. 48/91, sulla proposta di deliberazione in oggetto hanno espresso :

il responsabile del servizio interessato , per la regolarità tecnica, parere **FAVOREVOLE**

il responsabile di ragioneria, per la regolarità contabile,
parere **FAVOREVOLE**

Con voto unanime preso ed espresso nei modi e forme di legge;

DELIBERA

di approvare integralmente, la proposta di cui all'oggetto;

Con separata e unanime votazione, **all'unanimità**

DELIBERA

di dichiarare il presente atto "immediatamente esecutivo" ai sensi della L.R. n. 44/91 e il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.

Proposta di Delibera della Giunta Comunale

Area competente: Area Amministrativa – Affari Generali – Servizi Sociali e Demografici

Proponente: Il Sindaco

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI TAORMINA ED IL COMUNE DI PIEDIMONTE ETNEO PER L'UTILIZZO CONGIUNTO DI PERSONALE EX ART. 23 "PERSONALE UTILIZZATO A TEMPO PARZIALE NELLE UNIONI E NEI SERVIZI IN CONVENZIONE" DEL CCNL 16.11.2022

IL SINDACO

Premesso che:

- con richiesta prot. n° 951 del 23/01/2024, il Sindaco del Comune di Taormina ha richiesto la disponibilità all'utilizzo in convenzione del dott. Ing. Vincenzo Barbagallo;
- l'Ing. Barbagallo Vincenzo ha manifestato, ad entrambi gli enti, la propria disponibilità al suddetto utilizzo, giusta nota acquisita al protocollo generale dell'ente al numero 44224 del 26/01/2024;
- il Sindaco del Comune di Piedimonte Etneo ha comunicato la disponibilità a sottoscrivere apposita convenzione per l'utilizzo a tempo parziale presso il Comune di Taormina dell'Ing. Barbagallo Vincenzo per diciotto ore settimanali, giusta nota prot. n. 4420 del 26/11/2024;
- ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di utilizzo temporaneo in convenzione di personale proveniente da altre amministrazioni occorre definire le modalità dell'utilizzo del personale, nonché i rapporti finanziarie tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore, d'intesa tra le amministrazioni interessate, con l'assenso del dipendente interessato;

Visto l'art. 23 del CCNL 16.11.2022 - che ha disapplicato l'art. 14 del CCNL Regioni-Autonomie Locali del 22.01.2004 - che dispone che: *"Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, mediante convenzione. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. La utilizzazione parziale, che non si configura come rapporto di lavoro a tempo parziale, è possibile anche per la gestione dei servizi in convenzione.*

- 2. Il rapporto di lavoro del personale utilizzato a tempo parziale è gestito dall'ente di provenienza, titolare del rapporto stesso, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte dell'ente di utilizzazione" (...)
- 5. Nelle ipotesi di conferimento di incarico di EQ di cui all'art. 16 del presente CCNL, a personale utilizzato a tempo parziale presso altro ente o presso servizi in convenzione, ivi compreso il caso dell'utilizzo a tempo parziale presso una Unione di comuni, secondo la

disciplina già prevista dall'art. 22, comma 6 del presente CCNL, le retribuzioni di posizione e di risultato, ferma la disciplina generale, sono corrisposte secondo quanto di seguito precisato e specificato:

- *- l'ente di provenienza continua a corrispondere, con onere a proprio carico, le retribuzioni di posizione e di risultato secondo i criteri nello stesso stabiliti; nella rideterminazione dei relativi valori dovrà comunque tenersi conto della intervenuta riduzione della prestazione lavorativa;*
- *- l'ente, l'Unione o il servizio in convenzione presso il quale è stato disposto l'utilizzo a tempo parziale corrispondono, con onere a proprio carico, le retribuzioni di posizione e di risultato in base ai criteri dagli stessi stabiliti, tenendo conto della intervenuta riduzione della prestazione lavorativa;*
- *- al fine di compensare la maggiore gravosità della prestazione svolta in diverse sedi di lavoro, l'ente utilizzatore può, altresì, corrispondere una maggiorazione della retribuzione di posizione attribuita, di importo non superiore al 30% della stessa, anche in eccedenza al limite complessivo di cui all'art. 17, comma 2; per finalità di cooperazione istituzionale, ai relativi oneri può concorrere anche l'ente di provenienza, secondo quanto stabilito nella convenzione; tali oneri sono comunque a carico delle risorse di cui all'art. 79 (Fondo risorse decentrate: costituzione), stanziato presso ciascun ente”;*

Considerato che il Comune di Taormina ed il Comune di Piedimonte Etneo intendono definire l'utilizzo in convenzione del dipendente del Comune di Piedimonte Etneo Dott. Ing. Vincenzo Barbagallo, appartenente all'Area dei Funzionari e dell'E.Q.;

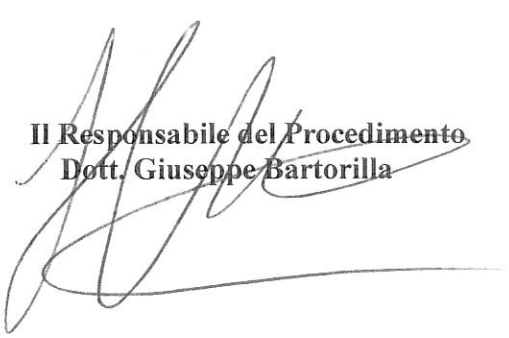
Visto l'allegato schema di convenzione, disciplinante i rapporti giuridici tra i Comuni di Taormina e Piedimonte Etneo, inerente l'oggetto;

Visti lo Statuto dell'Ente ed il Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

PROPONE CHE LA GIUNTA COMUNALE DELIBERI

Per quanto in premessa specificato e che qui si intende integralmente riportato:

1. **Di approvare** l'allegato schema di convenzione disciplinante i rapporti giuridici tra i Comuni di Taormina e Piedimonte Etneo, inerente l'oggetto.
2. **Di dare mandato** al Responsabile dell'Area Amministrativa – Affari Generali – Servizi Demografici e Sociali di porre in essere tutti gli atti consequenziali.


Il Responsabile del Procedimento
Dott. Giuseppe Bartorilla


IL SINDACO
(On. Cateno De Luca)

Proposta di Delibera del Consiglio Comunale

Area competente: Area Amministrativa – Affari Generali – Servizi Sociali e Demografici

Proponente: Assessore al Turismo

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI TAORMINA ED IL COMUNE DI PIEDIMONTE ETNEO PER L'UTILIZZO CONGIUNTO DI PERSONALE EX ART. 23 "PERSONALE UTILIZZATO A TEMPO PARZIALE NELLE UNIONI E NEI SERVIZI IN CONVENZIONE" DEL CCNL 16.11.2022

Per la **Regolarità TECNICA** si esprime parere FAVOREVOLE

Taormina, 29/01/2024

Il Responsabile dell'Area
(Dr. Giuseppe Bartorilla)

Comportando la presente:

☐ Prenotazione impegno n. _____

☐ diminuzione di entrata;

☐ non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

☐ altro/ _____.

Per la **Regolarità CONTABILE** si esprime parere FAVOREVOLE

Taormina, 29/01/2024



Il Responsabile dell'Area Economica Finanziaria
(Dott.ssa Angela La Torre)

CONVENZIONE
TRA IL COMUNE DI TAORMINA E IL COMUNE DI PIEDIMONTE ETNEO
PER L'UTILIZZO CONGIUNTO DI PERSONALE EX ART. 23
“PERSONALE UTILIZZATO A TEMPO PARZIALE NELLE UNIONI E NEI SERVIZI IN
CONVENZIONE” DEL CCNL 16.11.2022

Con il presente atto da valersi per ogni conseguente effetto di legge, tra il Comune di Piedimonte Etneo, con sede in Corso Vittorio Emanuele II, n. 34, C.F. 00671800878, rappresentato dalla dott.ssa Zappalà Carmelina nella qualità di Responsabile Area Affari Legali, Cultura e Servizi demografici, la quale interviene nel presente atto in forza della Delibera di Giunta Comunale n. _____ del _____, esecutiva ai sensi di legge;

ed

il Comune di Taormina, con sede in _____, n. _____, C.F. _____, _____, rappresentato da _____, nella qualità di Responsabile _____ la quale interviene nel presente atto in forza della delibera di Giunta Comunale n. _____ del _____, esecutiva ai sensi di legge;

Premessa la richiesta prot. n° 951 del 23/01/2024 con la quale il Sindaco del Comune di Taormina ha richiesto la disponibilità all'utilizzo in convenzione del dott. Ing. Vincenzo Barbagallo;

- l'Ing. Barbagallo Vincenzo ha manifestato, ad entrambi gli enti, la propria disponibilità al suddetto utilizzo, giusta nota protocollo numero _____ del _____;

- il Sindaco del Comune di Piedimonte Etneo ha comunicato la disponibilità a sottoscrivere apposita convenzione per l'utilizzo a tempo parziale presso il Comune di Taormina dell'Ing. Barbagallo Vincenzo per diciotto ore settimanali, giusta nota prot. _____ del _____;

- ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di utilizzo temporaneo in convenzione di personale proveniente da altre amministrazioni occorre definire le modalità dell'utilizzo del personale, nonché i rapporti finanziarie tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore, d'intesa tra le amministrazioni interessate, con l'assenso del dipendente interessato.

Tanto premesso, tra i sottoscritti signori, nella precisata qualità, si conviene e stipula quanto segue:

Visto:

L'art. 23 del CCNL 16.11.2022 - che ha disapplicato l'art. 14 del CCNL Regioni-Autonomie Locali del 22.01.2004 - che dispone che: *“Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, mediante convenzione. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. La utilizzazione parziale, che non si*

configura come rapporto di lavoro a tempo parziale, è possibile anche per la gestione dei servizi in convenzione.

2. Il rapporto di lavoro del personale utilizzato a tempo parziale è gestito dall'ente di provenienza, titolare del rapporto stesso, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte dell'ente di utilizzazione" (...)

5. Nelle ipotesi di conferimento di incarico di EQ di cui all'art. 16 del presente CCNL, a personale utilizzato a tempo parziale presso altro ente o presso servizi in convenzione, ivi compreso il caso dell'utilizzo a tempo parziale presso una Unione di comuni, secondo la disciplina già prevista dall'art. 22, comma 6 del presente CCNL, le retribuzioni di posizione e di risultato, ferma la disciplina generale, sono corrisposte secondo quanto di seguito precisato e specificato:

- l'ente di provenienza continua a corrispondere, con onere a proprio carico, le retribuzioni di posizione e di risultato secondo i criteri nello stesso stabiliti; nella rideterminazione dei relativi valori dovrà comunque tenersi conto della intervenuta riduzione della prestazione lavorativa;

- l'ente, l'Unione o il servizio in convenzione presso il quale è stato disposto l'utilizzo a tempo parziale corrispondono, con onere a proprio carico, le retribuzioni di posizione e di risultato in base ai criteri dagli stessi stabiliti, tenendo conto della intervenuta riduzione della prestazione lavorativa;

- al fine di compensare la maggiore gravosità della prestazione svolta in diverse sedi di lavoro, l'ente utilizzatore può, altresì, corrispondere una maggiorazione della retribuzione di posizione attribuita, di importo non superiore al 30% della stessa, anche in eccedenza al limite complessivo di cui all'art. 17, comma 2; per finalità di cooperazione istituzionale, ai relativi oneri può concorrere anche l'ente di provenienza, secondo quanto stabilito nella convenzione; tali oneri sono comunque a carico delle risorse di cui all'art. 79 (Fondo risorse decentrate: costituzione), stanziare presso ciascun ente"

Considerato che il Comune di Taormina e il Comune di Piedimonte Etneo intendono definire l'utilizzo in convenzione della dipendente del Comune di Piedimonte Etneo Dott. Ing. Vincenzo Barbagallo, ex Categoria giuridica D, posizione economica D1, profilo professionale, istruttore direttivo tecnico, con EQ Area Tecnica ed Ecologia;

Tutto ciò premesso e considerato, le parti, come sopra rappresentate convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1

Oggetto e finalità

La convenzione ha per oggetto l'utilizzo ai sensi dell'art. 23 del CCNL 16.11.2022 da parte del Comune di Taormina (ME) del dipendente del Comune di Piedimonte Etneo (CT) con contratto a tempo pieno ed indeterminato dott. ing. Vincenzo Barbagallo, ex Categoria giuridica D, posizione economica D1, profilo professionale, istruttore direttivo tecnico, con EQ Area Tecnica ed Ecologia. La presente convenzione è finalizzata a soddisfare l'espletamento dei servizi istituzionali delle amministrazioni stipulanti, conseguendo un'economica gestione delle risorse umane.

Art. 2

Durata

La presente convenzione ha durata a decorrere dal 01.02.2024 e fino al 31.01.2025, salvo rinnovo o proroga, con le stesse modalità procedurali attuate per addivenire alla stipula della presente convenzione.

Art. 3

Tempo di lavoro presso i due Comuni

1. Il dipendente espletterà l'attività lavorativa del proprio orario di lavoro d'obbligo settimanale (36 ore), così come segue:
 - Lunedì (Piedimonte Etneo) - dalle ore 8,00 alle ore 14,00 e (Taormina) dalle ore 15,00 alle ore 18,00;
 - Martedì (Piedimonte Etneo) - dalle ore 8,00 alle ore 14,00;
 - Mercoledì (Taormina) - dalle ore 8,00 alle ore 14,00;
 - Giovedì (Piedimonte Etneo) - dalle ore 8,00 alle ore 14,00;
 - Venerdì (Taormina) - dalle ore 8,00 alle ore 14,00 e dalle ore 15,00 alle ore 18.00

Al fine di garantire il regolare funzionamento degli Enti interessati, resta salva la facoltà di concordare eventuali deroghe all'orario previsto nei precedenti commi del presente articolo, compatibilmente alle esigenze organizzative e fermo restando che non dovrà essere compromesso il buon andamento dell'attività istituzionale degli Enti interessati.

Art. 4

Gestione del personale convenzionato

La titolarità del rapporto è del Comune di Piedimonte Etneo, cui compete la gestione degli istituti connessi con il servizio (assenze per malattia, permessi, congedi, aspettative, etc.), con l'obbligo, in ogni caso, di concertazione con il Comune di Taormina, per verificare le esigenze di entrambi gli Enti e sentito comunque, l'interessato.

Al dipendente può essere conferito, da parte del Comune utilizzatore, l'incarico di posizione organizzativa, con relativa attribuzione dell'indennità di posizione e di risultato, conformemente a quanto disposto dall'art. 23 comma 5 del CCNL 16.11.2022.

L'inosservanza di disposizioni che concretizzino violazioni dei doveri del proprio ufficio sono prontamente segnalate al responsabile del servizio dell'Ente di appartenenza cui il dipendente è assegnato per l'adozione dei provvedimenti di competenza ivi compresa, per i casi ritenuti di particolare gravità, la revoca del presente atto.

Il dipendente è, altresì, tenuto a rispettare il codice di comportamento del Comune di Taormina, che verrà consegnato al lavoratore.

Il dipendente è tenuto a presentare dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 20, comma 2, del D.Lgs.n. 39/2013 circa l'insussistenza di cause di incompatibilità con incarichi nella PA. L'utilizzo del lavoratore da parte di entrambi gli enti interessati, non configura un rapporto a tempo parziale secondo la vigente disciplina contrattuale.

Art. 5

Rimborso spese a carico dell'ente utilizzatore

Al dipendente, ove ne ricorrano le condizioni e con oneri a carico dell'ente utilizzatore, è riconosciuto il rimborso delle sole spese sostenute nei limiti indicati nell'art. 57 (Trattamento di trasferta) del CCNL del 16.11.2022

Tali spese saranno corrisposte direttamente all'interessato, previa presentazione di apposito rendiconto e/o dichiarazione sostitutiva.

Per quanto riguarda le spese di viaggio, in caso di utilizzo del mezzo proprio, il rimborso consisterà in un indennizzo corrispondente alla somma che il dipendente spenderebbe ove ricorresse ai trasporti pubblici.

Per quanto attiene al buono pasto si fa riferimento a quanto prevede in merito la contrattazione decentrata dei comuni convenzionati.

Art. 6

Rapporti finanziari fra gli Enti

I rapporti finanziari fra i Comuni sono ispirati ai principi della equa ripartizione degli oneri. Pertanto la spesa relativa al trattamento economico della dipendente convenzione, relativa alla prestazione lavorativa effettuata, sarà ripartita in rapporto diretto al servizio prestato presso ciascun ente: 18 (diciotto) ore presso il Comune di Taormina e 18 (diciotto) ore presso il Comune di Piedimonte Etneo.

Il Comune di Piedimonte Etneo erogherà al dipendente l'intera retribuzione complessiva percepita presso i due enti, con rimborso, a cadenza mensile, da parte del Comune di Taormina della quota di propria competenza.

L'ente di provenienza (Piedimonte Etneo) continua a corrispondere, con onere a proprio carico, le retribuzioni di posizione e di risultato secondo i criteri nello stesso stabiliti; nella rideterminazione dei relativi valori dovrà comunque tenersi conto della intervenuta riduzione della prestazione lavorativa;

L'ente (Taormina) presso il quale è stato disposto l'utilizzo a tempo parziale corrisponde, con onere a proprio carico, le retribuzioni di posizione e di risultato in base ai criteri dagli stessi stabiliti, tenendo conto della intervenuta riduzione della prestazione lavorativa.

Ciascun Ente provvederà alla erogazione dei buoni pasto, in relazione al servizio prestato, ove spettanti, ai sensi del vigente CCNL e delle proprie regolamentazioni.

Eventuali forme di incentivazione economica od ulteriori forme di trattamento accessorio, nonché le eventuali retribuzioni derivanti da incarichi di responsabilità di EQ, o di RUP o di DEC presso l'Ente utilizzatore, saranno posti a carico del Comune di Taormina, ente utilizzatore, che provvederà a corrisponderli direttamente al dipendente.

Art. 7

Verifiche inerenti alla convenzione

Eventuali problematiche inerenti alla gestione della convenzione verranno esaminate mediante apposite consultazioni fra gli Enti.

Il Foro competente in caso di controversie relative alla applicazione della presente convenzione sarà il Foro di Catania.

Art. 8 **Cause di scioglimento**

La presente convenzione potrà essere risolta, prima della decadenza del termine fissato, in qualunque momento per le seguenti cause:

- a) scioglimento consensuale;
- b) recesso unilaterale da parte di ciascuno degli Enti convenzionati o da parte del dipendente.

L'esercizio del diritto di recesso è esercitato mediante preavviso di almeno trenta giorni da comunicare tramite pec e/o racc a/r.

Art. 9 **Disposizioni generali e finali**

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si fa riferimento alla normativa legislativa, regolamentare e contrattuale in materia di personale degli Enti Locali.

Art. 10 **Trattamento dei dati personali**

Ai sensi del D.Lgs. n° 196/2003 e ss.mm.ii., si informa che i dati contenuti nella presente convenzione saranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia.

I dati personali indicati saranno raccolti in banche dati, automatizzate e cartacee, trattati anche con strumenti informatici, nel rispetto dei principi stabiliti dall'art. 5 del GDPR 679/2016 (liceità, correttezza e trasparenza; limitazione della finalità; minimizzazione dei dati; esattezza; limitazione della conservazione; integrità e riservatezza), esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento della procedura nel rispetto del Codice approvato con il D.Lgs. 30.6.2003, n. 196 ss.mm.ii. e nel rispetto del Regolamento Europeo 2016/679 sulla protezione dei dati personali.

A tali fini il Titolare del trattamento (Comune di Taormina) deve predisporre misure tecniche ed organizzative definite fin dalla fase di progettazione e messe in atto per applicare in modo efficace i principi di protezione dei dati e per agevolare l'esercizio dei diritti stabiliti e riconosciuti dagli articoli 15-22 del sopracitato Regolamento (diritto di accesso, diritto di rettifica, diritto all'oblio, diritto di limitazione del trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione), nonché le comunicazioni e le informazioni occorrenti per il loro esercizio

Art. 11
Registrazione

La presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso e secondo i termini di legge.

Letto, approvato e sottoscritto.

Piedimonte Etneo, li _____

Taormina, li _____

Per il Comune di Piedimonte Etneo

Per il Comune di Taormina

IL SINDACO
Cateno De Luca

GLI ASSESSORI

Giuseppe Sterrantino

Alessandra Cullurà

Jonathan Sterra

Mario Quattrocchi

Antonio Lo Monaco

IL SEGRETARIO COMUNALE
Giuseppe Bartorilla

Il presente atto é stato pubblicato all'Albo comunale dal _____ al _____
con il n. _____ del Registro pubblicazioni.

Il Messo Comunale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione, ai sensi della L.R. 02/12/1991 n°44:

è stata affissa all'albo pretorio il _____ per 15 giorni consecutivi (art. 11 comma 1).

Il Segretario Comunale
Giuseppe Bartorilla

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO _____

[] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art 12, comma 1 della L.R. ,n. 44/91)

[x] essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva (Art.12, comma 2 della L.R. ,n. 44/91)

Dalla Residenza municipale, il

21/01/2024

Il Segretario Comunale
Giuseppe Bartorilla